

26 marzo 2020

Categorie: **Previdenza e lavoro > Congedi**

COVID-19: come fruire del congedo straordinario di 15 giorni

Autore: Redazione Fiscal Focus

Con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19, introdotto dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Il beneficio è concesso ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti all'Inps e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Periodo di fruizione - L'articolo 23 del decreto cura Italia prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a **15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020**, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i **figli di età non superiore ai 12 anni**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

Tale periodo di congedo straordinario di 15 giorni è, altresì, concesso ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni. In questo caso, però, non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il congedo COVID-19 è fruibile a condizione che:

- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i soli lavoratori dipendenti, l'articolo 24 del D.L. n. 18/2020 ha previsto l'incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di **ulteriori complessive 12 giornate**

usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell'arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Congedo per i dipendenti del settore privato - Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un'indennità pari al 50% della retribuzione (in luogo del 30% di quella prevista per il congedo ordinario), nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età. Il computo delle giornate ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale ordinario.

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta:

- ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale;
- ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all'Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti. Nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l'ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.

I genitori con **figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni** devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e **non all'INPS**.

I datori di lavoro dovranno comunicare all'Inps le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso UniEmens, utilizzando i seguenti codici evento:

- MV2 - congedo parentale riferito a figli di età non superiore a 12 anni;
- MV3 - congedo parentale, **privo di limite di età**, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- MV4 - estensione dei giorni di permesso previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92 (fruizione giornaliera);
- MV5 - estensione dei giorni di permesso previsti dall'articolo 33, commi 3 e 6, della L. 104/92 (fruizione oraria).

Congedo per i dipendenti del settore pubblico- Le modalità di fruizione del congedo in commento **per i lavoratori dipendenti del settore pubblico**, nonché le relative indennità, sono a cura dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, **tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all'Inps**, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Genitori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all'INPS - Ai genitori iscritti alla gestione separata richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, è riconosciuta un'indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un'indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.

Analoga tutela è prevista per i **genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps**, cui viene riconosciuta un'indennità pari al

50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età. Anche per costoro è stata ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un'indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.

Per fruire del congedo COVID-19, entrambe le categorie di lavoratori possono inoltrare domanda all'INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale. Si precisa che eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato D.L n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, trattandosi di due tipologie di congedi diversi.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it